

**Decreto federale
che approva la convenzione internazionale
dell'Aia che sopprime la legalizzazione
degli atti pubblici esteri**

172.030.4

del 27 aprile 1972

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale¹⁾;
visto il messaggio del Consiglio federale l'11 agosto 1971²⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961³⁾ che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, firmata lo stesso giorno dalla Svizzera, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Giusta l'articolo 6 della convenzione, la competenza a postillare è attribuita alle cancellerie di Stato dei Cantoni ed alla Cancelleria federale.

RU **1973** 348

¹⁾ RS **101**

²⁾ FF **1971** II 163

³⁾ RS **0.172.030.4**

